

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero
D'Alia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 1/2024

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **23692** del
registro di segreteria

proposto da

B. G. A., nato ad omissis (omissis) il omissis, residente ad
omissis, contrada omissis n. omissis (cod. fisc.: omissis),
rappresentato e difeso, come da procura in atti, dall'avv.
Giovanni Servidio, del foro di Castrovillari, ed elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Corigliano
Rossano a.u. Corigliano, Via Metaponto Pal. Primavera (fax:
0983885856; p.e.c.: avvgiovaniservidio@pec.giuffre.it)

contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in
persona del legale rappresentante *pro tempore* (cod. fisc.:
80078750587), rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dall'Avv. Maria Teresa Pugliano (cod. fisc.:
PGLMTR57R43H501L), indirizzo p.e.c.:
avv.mariateresa.pugliano@postacert.inps.gov.it, e dall'Avv.

Caterina Battaglia (cod. fisc.: BTTCRN70R54M208B), indirizzo

p.e.c.: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, giusta

procura generale *ad lites* rilasciata dal Presidente dell'istituto

previdenziale il 23 gennaio 2023, e elettivamente domiciliato in

Catanzaro, Via Tommaso Campanella n. 11, presso la sede della

locale avvocatura dell'INPS.

per l'annullamento

della determinazione n. 2300.19/08/2020.0309831 del 16

settembre 2020, e

per il riconoscimento

del diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico, ai sensi

dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973, e con vittoria di spese e

compensi di difesa.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia

contabile;

Uditi, nella pubblica udienza del 15 gennaio 2024, l'avv.

Francesco Leone, per delega dell'avv. Giovanni Servidio, per il

ricorrente, e l'avv. Maria Teresa Pugliano, per l'INPS, che hanno

concluso come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I. Con ricorso depositato il 1° agosto 2023, il signor B. G. A., ex

dipendente dell'Arma dei Carabinieri posto in quiescenza per

raggiunti limiti di età con decorrenza omissis, ha chiesto di

dichiarare e accertare il suo diritto alla completa rivalutazione e riliquidazione del trattamento pensionistico in base ai criteri indicati nella sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 1/2021/QM. Il ricorrente ha, infatti, affermato che la pensione liquidata dall'INPS con la determinazione avversata è errata, perché non tiene conto del fatto che l'istante, alla data del 31 dicembre 1995, vantava una anzianità di servizio pari ad anni 16 e mesi 10; che, infatti, ai sensi della decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti sopra richiamata, la "quota retributiva" della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ex art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre venti anni di anzianità utile ai fini previdenziali, il quale, alla data del 31 dicembre 1995, vantava una anzianità compresa tra i 15 e i 18 anni, deve essere calcolata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995; e che, pertanto, nel suo caso, deve essere applicato il coefficiente del 2.44% annuo, per ogni anno utile. Pertanto, il ricorrente ha chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico, con la condanna dell'istituto previdenziale al pagamento delle differenze sui ratei di pensione a far data dal pensionamento, con interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge fino al soddisfo, e con vittoria di competenze legali come per legge.

II. Con decreto del 24 agosto 2023, ritualmente notificato, insieme al ricorso introduttivo, all'istituto previdenziale

convenuto, è stata fissata l'udienza di discussione del giudizio per il giorno 15 gennaio 2024.

III. Con memoria, depositata il 19 dicembre 2023, si è costituita in giudizio l'INPS ed ha chiesto il rigetto della domanda per carenza di interesse ad agire e, in subordine, per cessazione della materia del contendere, con vittoria di spese e competenze. L'istituto previdenziale ha, infatti, dichiarato di aver provveduto alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, ai sensi della sopra richiamata decisione delle Sezioni riunite della Corte dei conti, con determina n. CS1052022000031, di avere corrisposto gli interessi legali a decorrere dalla data del 7 ottobre 2020 e di avere corrisposto gli arretrati con il rateo pensionistico di ottobre 2022.

IV. Con memoria depositata il 5 gennaio 2024, il legale del ricorrente ha preso atto dell'avvenuta riliquidazione del trattamento pensionistico in favore del suo assistito, soddisfattiva delle pretese economiche avanzate con il ricorso, ed ha, pertanto, aderito alla richiesta, subordinata, di cessazione della materia del contendere formulata dall'INPS. Ha chiesto, inoltre, la compensazione delle spese del giudizio.

V. All'udienza del 15 gennaio 2024, le parti hanno insistito nelle rispettive domande, eccezioni e difese. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione, mediante pubblica lettura del dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad agire.

Infatti, come risulta dalla documentazione versata in atti dall'istituto previdenziale resistente, la domanda giudiziale di rideterminazione e ricalcolo del trattamento pensionistico è stata soddisfatta dall'INPS già prima del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio pensionistico, come risulta, in particolare, dalla determina n. CS1052022000031 e dal pagamento degli arretrati, comprensivi di interessi legali, con il rateo pensionistico di ottobre 2022. Il ricorso del sig. B. è stato depositato il 1° agosto 2023 e notificato all'istituto previdenziale, unitamente al decreto di fissazione di udienza, il 28 agosto 2023, e, quindi, in data successiva ai provvedimenti dell'INPS che hanno soddisfatto la pretesa del ricorrente. Tali circostanze sono state, inoltre, confermate dal ricorrente con la memoria depositata il 5 gennaio 2024. Ne deriva che, ai sensi del combinato disposto dell'art.7, secondo comma, c.g.c., e dell'art. 100 c.p.c., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse a agire.

II. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio seguono la soccombenza e, in considerazione del fatto che il ricorrente era a conoscenza dell'avvenuta rideterminazione e liquidazione del trattamento pensionistico (come risulta dal cedolino relativo all'accreditamento della pensione del mese di ottobre 2022, versato in atti dall'INPS), si liquidano nella complessiva somma

di euro 1.000,00 (mille) in favore dell'INPS, oltre ad accessori come per legge se dovuti.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, **dichiara inammissibile il ricorso**. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese e dei compensi di difesa in favore dell'INPS, che liquida nell'importo di euro 1.000,00 (mille), oltre ad accessori come per legge se dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2024.

Il Giudice delle pensioni

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria in data 15/01/2024

La Responsabile delle Segreterie Giudizi pensionistici

f.to digitalmente Dott.ssa Francesca Deni